

LIBRETTI AL PORTATORE AVENTI UN SALDO INFERIORE O PARI A 100 EURO

In base alla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07, come novellato dal D. Lgs. 90/2017), i libretti al portatore dovevano essere estinti entro il 31/12/2018 (art. 49, comma 12). Pertanto, i portatori dei predetti libretti che dovessero esibirli in filiale non potranno chiedere altra operatività sugli stessi, fatta salva l'estinzione. A fronte dell'estinzione post 31/12/2018, la Banca è però obbligata ad effettuare una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (a norma del predetto novellato D. Lgs. 231/07, art. 51), che prevede una sanzione pecuniaria per il cliente, irrogata direttamente dal citato Ministero, compresa fra il minimo edittale di 250 Euro ed il massimo di 500 Euro (art. 63, comma 2).

I libretti al portatore ancora in essere recanti un saldo pari o inferiore a 100,00 euro sono esclusi dalla categoria dei cosiddetti "rapporti dormienti" (il cui riferimento normativo è costituito dalla legge n. 266/2005 e dal D.p.r. n.116/2007), anche se gli stessi non siano stati oggetto di alcuna movimentazione o operazione per un periodo superiore ai 10 anni.

Ciò premesso, si comunica che la nostra Banca ha deciso di estinguere di iniziativa tutti i libretti di deposito a risparmio al portatore recanti un saldo pari o inferiore a 100,00 euro, che non abbiano rilevato alcuna movimentazione negli ultimi dieci anni.

Il possessore di un libretto di risparmio al portatore potrà, in qualunque momento, farne richiesta presso lo sportello della Banca in cui risultava acceso il rapporto e, una volta effettuate le opportune verifiche, otterrà il rimborso delle somme risultanti a suo credito, fermi restando gli adempimenti e le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio suddetti.

Il personale della Banca rimane a completa disposizione per ogni ulteriore informazione o necessità.